



MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO



**CONVENZIONE OPERATIVA PER LO SVILUPPO
DELLA BANDA ULTRA LARGA
NEL TERRITORIO DELLA
REGIONE PIEMONTE**

TRA

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

LA REGIONE PIEMONTE

FINANZIATO DALLA MISURA 7.3 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

Il MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, con sede in Roma, Viale America n. 201, codice fiscale 80230390587, rappresentato dal Direttore Generale per i Servizi di Comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postale, Dott. Antonio Liroso, nato a Polistena (RC) il 4 dicembre 1960 (di seguito denominato “Ministero” o anche “Amministrazione delegata”).

e

La REGIONE PIEMONTE, con sede a Torino, Piazza Castello 165, codice fiscale n. 80087670016, rappresentata dal Direttore regionale della Direzione Agricoltura, dott. Gaudenzio De Paoli, nato a Novara il 9 gennaio 1955 (di seguito denominata “Regione” o “Amministrazione regionale”).

PREMESSE

- VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*, che prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- VISTO l'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* nel quale si prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata delle stesse, determinandone i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;
- VISTO l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 *Codice delle comunicazioni elettroniche* che prevede che “Lo Stato, le regioni e gli Enti Locali, o loro associazioni, non possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate”;
- VISTO l'art. 7, comma 1, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante *Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale* nel quale si prevede che, per gli interventi per la diffusione delle tecnologie digitali, le risorse vengano destinate al loro finanziamento dal “Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (Infratel Italia)”;

- VISTO l'art. 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 *Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile* e in particolare il comma 4, con cui "è attribuito al Ministero dello sviluppo economico il coordinamento dei progetti di cui al comma 2 anche attraverso la previsione della stipula di accordi di programma con le Regioni interessate", per la progettazione e realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica nelle aree sottoutilizzate;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
- VISTO il Regolamento (UE) 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2011 e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, n. 1306/2013 per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- VISTA la Comunicazione della Commissione europea (2013C-25/01) concernente "Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga";
- VISTO l'Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione europea in data 29 ottobre 2014 con decisione C(2014) 8021 che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE);
- VISTO Il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2020 approvato, da ultimo, con decisione della Commissione europea C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 e recepito con la deliberazione della Giunta regionale n. 29-2396 del 9 novembre 2015;
- CONSIDERATO che per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale europea, sono

state elaborate la Strategia per la crescita digitale 2014-2020 e la Strategia nazionale per la banda ultra-larga, approvate con delibera del Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015. In particolare la Strategia nazionale per la banda ultralarga si propone per il 2020 l'obiettivo di una copertura dell'85% della popolazione con infrastrutture in grado di supportare servizi oltre i 100 Mbps, garantendo al restante 15% della popolazione la copertura ad almeno 30 Mbps. Per le modalità di attuazione è stata effettuata una mappatura delle aree in base al criterio di colorazione previsto negli Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, cioè le aree NGA (Next Generation Access) nere, grigie e bianche. Le aree NGA nere sono state raggruppate in un insieme omogeneo denominato "cluster A", le aree NGA grigie sono state riunite in un insieme omogeneo denominato "cluster B", le aree NGA bianche sono state infine raggruppate in due insiemi, ossia il "cluster C" ed il "cluster D";

- VISTA la delibera CIPE del 6 agosto 2015 n 65, registrata alla Corte dei Conti il 2 ottobre 2015, che, a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, assegna al Ministero dello Sviluppo Economico 2,2 miliardi di euro per interventi per la realizzazione della banda ultra larga in aree bianche;
- RILEVATO che la Strategia nazionale per la banda ultra larga, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato per la banda ultra larga (COBUL) e affida al Ministero dello Sviluppo Economico l'attuazione della misure, anche avvalendosi della società "in house" Infratel Italia Spa, ed il coordinamento delle attività di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti;
- VISTO il documento che il Governo italiano ha trasmesso, in sede di prenotifica, alla Direzione Generale della Concorrenza della Commissione europea, in data 5 febbraio 2016 che presenta il regime quadro nazionale degli interventi pubblici destinati alle aree bianche ed alle aree grigie e nere e individua, quale specifico oggetto di notifica, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE la parte del regime quadro relativa al Piano di investimenti nelle aree bianche;
- VISTO l'Accordo quadro siglato l'11 febbraio 2016 tra il Governo, rappresentato dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per gli Affari regionali e il Sottosegretario al Ministero dello sviluppo economico con delega alle Telecomunicazioni, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che, in attuazione della delibera CIPE n. 65/2015, ripartisce tra le regioni le risorse FSC necessarie a coprire il fabbisogno delle aree bianche tenendo conto dei Fondi FESR e FEASR destinati dalle regioni allo sviluppo di infrastrutture per la Banda Ultra Larga e delle risorse del PON Imprese e Competitività;

- VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 (GU n.57 del 9-3-2016), di attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;
- CONSIDERATO che il sopracitato Accordo dell'11 febbraio 2016, all'articolo 4, rinvia l'attuazione dello stesso alla stipula di accordi di programma quadro tra le singole regioni e il Ministero dello Sviluppo Economico che dovranno definire il piano operativo degli interventi pubblici e le modalità di impiego delle risorse finanziarie disponibili nell'arco del periodo 2016-2020;
- VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte cofinanziato dal FEASR 2014-2020, operazione 7.3.1 "Infrastrutture per la banda ultralarga", recepito con DGR n. 29-2396 del 9 novembre 2015 che prevede di destinare 45.580.000,00 € alla aree rurali bianche della Regione Piemonte classificate nelle tipologie areali D e C del PSR 2014-2020 conformemente al paragrafo 1.1.4 dell'Accordo di partenariato;
- VISTI gli indirizzi adottati da COBUL nella seduta del 2 marzo 2016, relativi al modello di intervento diretto ed alla gara unica per la progettazione, realizzazione e gestione della rete per la banda ultralarga, scelto per l'attuazione del Piano di investimenti nelle aree e previsto dal documento di prenotifica del regime di aiuto inviato dal Governo italiano in data 5 febbraio 2016 alla Commissione europea;
- VISTA la delibera AGCOM 120-CONS del 22 aprile 2016, che disciplina le linee guida per le condizioni di accesso wholesale alle reti a banda ultra larga destinatarie di contributi pubblici, ed in particolare il suo all'allegato 2 che regola le linee guida per il finanziamento pubblico con modello diretto;
- VISTI gli articoli 5 e 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 che dettano le condizioni per il ricorso a un soggetto in house;
- VISTO il documento che il Ministero dello sviluppo economico ha trasmesso alla Commissione europea in data 29 aprile 2016 in sede di notifica SA 41647, relativamente al piano di investimenti nelle aree bianche;
- VISTA la decisione della Commissione europea del 30 giugno 2016 C(2016) 3931 con la quale è stata approvata la Strategia Italiana per la Banda Ultra Larga di cui all'Aiuto di Stato 41647 (2016/N);
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Piemonte n. 22 - 3299 del 16 maggio 2016 che ha approvato lo schema di Accordo di programma quadro avente ad oggetto lo sviluppo della Banda Ultra Larga, secondo quanto previsto dall'accordo quadro sottoscritto l'11 febbraio 2016;

- VISTO l'Accordo di programma quadro sottoscritto dalla Regione Piemonte e dal Ministero l'8 giugno 2016, il quale al fine di garantire una gestione unitaria degli interventi, individua all'art. 5 le seguenti fonti di finanziamento:
- a) Euro 44.292.236 a valere sui fondi POR FESR programmazione 2014/2020;
 - b) Euro 45.580.363 a valere sui fondi del PSR programmazione 2014-2020;
 - c) Euro 193.824.685 individuati per la Regione Piemonte a valere sui fondi FSC 2014/2020, di cui alla delibera CIPE n. 65/2015;
- CONSIDERATO che all'art. 6 "Convenzioni operative" del predetto Accordo è prevista la sottoscrizione di una o più specifiche Convenzione operative tra la Regione e il Ministero dello Sviluppo economico;
- CONSIDERATO che all'art. 7 del predetto accordo è stata prevista la costituzione di apposito Comitato di coordinamento e monitoraggio per l'attuazione dell'Accordo (di seguito Comitato) e stabiliti i relativi compiti e funzioni;
- CONSIDERATO che l'Autorità di gestione del PSR, con determinazione n. 166 del 22 marzo 2016 ha individuato nel dr Giovanni Iodice il referente della sottomisura 7.3 del Programma di sviluppo rurale della Regione Piemonte cofinanziato dal FEASR 2014-2020 - operazione 7.3.1 "Infrastrutture per la banda ultralarga";
- CONSIDERATO che la liquidazione delle domande di pagamento a valere sulle risorse del PSR 2014-2020 è in capo all'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (in appresso indicata semplicemente Arpea);
- RITENUTO di dover regolamentare le modalità operative utili per la rendicontazione e la corretta gestione dei finanziamenti relativi al PSR all'interno della gestione unitaria dell'intervento,
- VISTO il documento che il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso alla Commissione europea in data 29 aprile 2016 in sede di notifica SA 41647, relativamente al piano di investimenti nelle aree bianche;
- VISTO il Piano degli investimenti mediante intervento diretto nelle aree a fallimento di mercato descritto nell'Addendum alla Consultazione pubblica, ai sensi dei paragrafi 64 e 78 degli "Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione al rapido sviluppo di reti di banda larga", pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico sul sito di Infratel il 3 maggio 2016;
- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 21 – 3682 del 25/7/2016 "Accordo di Programma Quadro tra Regione e MISE per lo sviluppo della banda ultra larga in Piemonte di cui alla D.G.R. 22-299 del 22/05/2016, atti conseguenti: direttive generali alle Autorità di gestione POR FESR e PSR FEASR per

stipula convenzioni operative tra Regione e MISE; nomina componenti regionali nel Comitato di coordinamento e monitoraggio di cui all'art. 7 dell'APQ"

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
Valore delle Premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. I provvedimenti normativi ivi richiamati costituiscono la base giuridica della presente Convenzione operativa.

Articolo 2
Oggetto

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra l'Amministrazione regionale ed il Ministero dello Sviluppo Economico relativamente allo svolgimento delle attività che quest'ultimo dovrà condurre per il conseguimento degli obiettivi illustrati nelle premesse, mediante l'attuazione del modello diretto previsto dall'Aiuto di Stato 41647 (2016/N).
2. La realizzazione degli interventi infrastrutturali stabiliti nel suddetto Accordo è delegata dalla Regione al Ministero dello Sviluppo Economico che per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 affida alla propria società in house Infratel che opera in qualità di soggetto attuatore, per come stabilito dal punto 1.3, lett. i) della delibera CIPE 6 agosto 2015. Il Ministero assicura inoltre la realizzazione del Piano degli investimenti operando secondo quanto stabilito dal successivo art. 3, nel rispetto delle disposizioni normative e attuative emanate dall'Unione europea, dall'Autorità di gestione del PSR (di seguito anche AdG) e dall'Arpea, nonché del principio della sana gestione finanziaria.
3. Il Piano Tecnico degli investimenti infrastrutturali, di seguito Piano tecnico, allegato alla presente convenzione (Allegato A) definisce: il Programma degli interventi (dettagliato con l'elenco delle aree comunali oggetto dell'intervento) e le relative priorità, il cronoprogramma, il Piano Finanziario, le modalità di

realizzazione degli interventi e dei collaudi. Il Piano Tecnico tiene conto delle evidenze emerse dalla consultazione pubblica per gli operatori di telecomunicazioni per la banda ultra larga sul territorio nazionale conclusa il 7 dicembre 2015. L'elenco delle aree bianche di cui al Piano tecnico verrà aggiornato in considerazione delle manifestazioni di interesse degli operatori; talune aree pertanto potranno entrare o uscire dal Piano in esito alle successive consultazioni pubbliche.

4. Eventuali revisioni del Piano Tecnico dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione dal Comitato di Coordinamento e Monitoraggio di cui all'art. 7 dell'Accordo di programma.
5. La Regione autorizza l'avvio del procedimento di gara essendo stato approvato dalla Commissione europea il regime d'aiuto SA 41647 in data 30 giugno 2016..

Articolo 3

Compiti del Ministero e del soggetto attuatore

1. La Regione individua nel Ministero dello Sviluppo Economico, che accetta, il beneficiario della realizzazione degli interventi realizzati con risorse del PSR della Regione Piemonte 2014-2020; il Ministero assicura, tramite il soggetto attuatore "in house" Infratel, in via non esaustiva, i seguenti compiti:
 - a) Redazione del progetto preliminare/studio di fattibilità a base di gara;
 - b) Predisposizione e pubblicazione degli atti di gara;
 - c) Valutazione dell'offerta tecnica/economica e del piano economico finanziario presentati dai concorrenti;
 - d) Stipula dell'accordo di concessione lavori;
 - e) Approvazione dei successivi livelli di progettazione dell'intervento;
 - f) Erogazione, in seguito a stati di avanzamento, dei pagamenti al concessionario;
 - g) Funzioni di Organismo di Alta vigilanza sull'esecuzione dei lavori da parte del concessionario e sulla gestione della concessione;
 - h) Monitoraggio e verifica della redditività dell'investimento anche ai sensi dell'art. 61 del reg. (UE) n. 1303/2013;
 - i) Rendicontazione costi e spese sostenute;
 - j) Collaudo tecnico/amministrativo delle infrastrutture;
 - k) Verifica del rispetto del contratto di concessione;
 - l) Riscossione in nome e per conto di Ministero e Regione Piemonte, a seconda del soggetto proprietario, dei canoni derivanti dalla concessione;

m) Raccordo con le autorità di gestione e di pagamento del PSR della Regione Piemonte 2014-2020.

2. Il soggetto attuatore, al fine di ottimizzare l'impiego dei finanziamenti, evitando duplicazioni di infrastrutture, provvederà, anche in nome e per conto della Regione, alla firma degli atti di concessione al soggetto individuato tramite procedura di evidenza pubblica, all'acquisizione di diritti d'uso in modalità IRU (*Indefeasible Right of Use*, diritto irrevocabile d'uso) di infrastrutture esistenti, complementari a quelle da realizzare, da integrare con queste ultime. Tale acquisizione avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e nel rispetto della normativa vigente. A tal fine, potranno essere adottate procedure aperte per l'istituzione di accordi quadro relativi all'acquisto di diritti d'uso di infrastrutture di posa di cavi in fibra ottica da integrare nella rete di telecomunicazioni a banda ultra larga da realizzare.

Il soggetto attuatore, in sede di predisposizione degli atti di gara, dovrà valorizzare tra i criteri di preferenza l'utilizzo, l'ottimizzazione e il completamento delle infrastrutture preesistenti, in particolare di quelle realizzate con risorse pubbliche.

3. Il soggetto attuatore, in sede di predisposizione degli atti di gara, dovrà prevedere tra i doveri in capo al concessionario l'assolvimento dell'obbligo di connessione all'infrastruttura in un tempo ragionevolmente breve in favore dell'operatore richiedente.

4. Rimane in capo al soggetto attuatore l'obbligo di condividere con la Regione in sede del Comitato la progettazione da inserire a base di gara al fine di garantire:

a. l'esatta emarginazione delle voci di costo eleggibili per il PSR della Regione Piemonte 2014-2020 ai fini della corretta rendicontazione;

b. le finalità delle opere realizzate con i medesimi fondi in coerenza con i pertinenti criteri di finanziamento;

c. in attuazione dell'art. 5, comma 3, dell'APQ l'individuazione delle aree di progetto suddivise secondo la fonte di finanziamento (PSR - POR FESR - FSC).

Articolo 4

Impegni finanziari della Regione

1. La Regione si impegna, nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico:

a) a erogare, secondo le modalità previste dalle norme vigenti, attraverso l'Arpea, sul c/c aperto presso il MEF - IGRUE, le risorse finanziarie complessive previste all'art. 5 fino ad un massimo di 45.580.363 € (IVA compresa laddove non

- recuperabile) ed a comunicare di volta in volta al Ministero dell'economia e delle finanze-IGRUE ed al Mise di aver provveduto al versamento dell'importo da destinate all'intervento Banda ultra larga cofinanziato dal FEASR della Regione Piemonte;
- b) a garantire che il Ministero riceva tutte le informazioni necessarie alla corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese per la realizzazione degli interventi.
2. In caso di mancato raggiungimento, ai 31 dicembre 2018, dei target intermedi connessi all'attribuzione delle riserva di efficacia riportati nella sezione 7 ("Descrizione del quadro di riferimento dei risultati") del PSR della Regione Piemonte 2014-2020 con riferimento alla priorità 6, l'importo di cui al precedente comma 1 verrà opportunamente adeguato.

Articolo 5

Dotazione finanziaria e modalità di erogazione

1. La dotazione finanziaria della Misura 7.3 a valere sul PSR della Regione Piemonte 2014-2020, pari a 45.580.363 euro (IVA compresa laddove non recuperabile) è erogata come indicato nei commi successivi.
2. Le risorse di cui al comma 1 saranno erogate come di seguito dettagliato: il Ministero dello Sviluppo Economico presenta all'AdG del PSR la domanda di sostegno per la concessione dell'aiuto. A seguito della concessione il MISE può presentare all'Arpea una domanda di pagamento per l'erogazione dell'anticipazione nella misura pari al 50% del progetto approvato, a fronte della sottoscrizione di idonea garanzia secondo quanto previsto dall'art. 63 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Il pagamento dell'anticipo graverà sulle risorse finanziarie disponibili sulla sottomisura 7.3 PSR della Regione Piemonte 2014-2020.
3. L'iscrizione all'anagrafe agricola unica del Piemonte e la costituzione del fascicolo aziendale da parte del MISE è obbligatoria ai sensi del d.p.r. n. 503/1999 per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento da parte del Ministero stesso.
4. La domanda di sostegno, nonché le successive domande di pagamento (con la relativa documentazione allegata) sono presentate dal Ministero dello sviluppo economico all'Autorità di Gestione del PSR per il tramite del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP). La domanda di sostegno dovrà essere corredata del Piano tecnico.
5. A seguito della presentazione della domanda di sostegno, la Direzione Competitività del sistema regionale della Regione Piemonte effettua l'istruttoria tecnico-amministrativa che, se termina con l'approvazione, dà

luogo ad un Atto di concessione dell'aiuto. Dopo l'emissione dell'Atto di concessione dell'aiuto, il Ministero può presentare alla Direzione Competitività del sistema regionale della Regione Piemonte (delegata da Arpea con convenzione specifica), per l'istruttoria, l'approvazione e la liquidazione, le domande finalizzate all'erogazione dei seguenti pagamenti:

- a) anticipo fino al 50% sull'importo dell'aiuto concesso come disciplinato dagli artt. 45 e 63 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
 - b) acconto su stato di avanzamento. È possibile erogare acconti fino al 90% dell'importo totale del sostegno concesso, calcolato successivamente all'applicazione del ribasso di gara, compreso l'importo pagato come anticipazione lavori;
 - c) saldo finale del 10% a seguito della verifica dell'effettiva conclusione dei lavori e dell'effettiva realizzazione dell'opera in coerenza con quanto previsto all'atto di concessione del finanziamento.
6. Per l'ammissibilità delle spese si applicano gli articoli 60 (Ammissibilità delle spese) e 61 (Spese ammissibili) del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Articolo 6

Rendicontazione delle spese

1. Le modalità di rendicontazione delle spese, la tipologia dei costi ammissibili e gli eventuali obblighi di informazione e pubblicità sono quelli previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, dai regolamenti europei relativi allo sviluppo rurale, dal PSR 2014/2020 e ferme restando le esigenze dell'Autorità di gestione.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 3, la Regione riconosce al soggetto attuatore il rimborso dei costi diretti documentati e di quota parte dei costi indiretti, determinati sulla base di quanto previsto dall'articolo 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per un valore complessivo stimato e comunque non superiore al 2% della dotazione finanziaria di cui al precedente art. 5 comma 1, a titolo di rimborso omnicomprendente da determinare successivamente con le linee guida sulla rendicontazione sottoscritte dalle parti che stabiliranno anche le modalità di rendicontazione.

Art. 7

Impegni delle parti

1. Il Ministero, in qualità di beneficiario, si impegna al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) assolvimento dei compiti e delle funzioni affidate ai sensi dell'articolo 3 della presente Convenzione nel rispetto delle norme unionali, nazionali e regionali applicabili per l'intero periodo di attuazione nonché di quanto stabilito dal PSR della Regione Piemonte;
- b) raccolta delle varie tipologie dei dati relativi all'attuazione e necessari alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, alle verifiche, agli audit, nonché alla valutazione e alimentazione periodica del sistema informatizzato predisposto dalla Regione Piemonte;
- c) raccolta e trasmissione alla Regione delle informazioni utili alle valutazioni degli interventi;
- d) raccolta e trasmissione alla Regione, attraverso l'alimentazione costante del sistema informatizzato, delle informazioni necessarie in merito alle procedure e verifiche eseguite in relazione alle spese, anche ai fini della successiva trasmissione all'Autorità di Certificazione;
- e) di informazione e pubblicità previsti dall'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 in concorso con la Regione;
- f) conservazione dei documenti relativi alle spese e agli audit nel rispetto delle procedure stabilite dalla Regione;
- g) in caso di ispezione, assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati, indicando l'ubicazione degli stessi nonché l'identità del soggetto addetto a tale conservazione;
- h) predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione;
- i) tempestiva comunicazione trasmessa per iscritto alla Regione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il progetto cofinanziato;
- j) esecuzione degli interventi e relativa rendicontazione nei tempi dettati dai regolamenti dell'Unione europea, in ottemperanza quindi alle disposizioni successivamente fornite dall'Organismo pagatore Arpea, anche per tramite della Direzione Competitività del sistema regionale, delegata per l'istruttoria della rendicontazione.

2. La Regione si impegna a:

- a) assolvere ai compiti e alle funzioni affidate ai sensi dell'Articolo 4 della presente Convenzione nel rispetto delle norme unionali, nazionali e regionali applicabili per l'intero periodo di attuazione;
- b) in qualità di proprietaria delle infrastrutture finanziate, mantenere gli impegni contemplati dall'art. 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

3. Il Ministero, tramite il soggetto attuatore, si impegna a:

- a) assolvere i compiti e le funzioni affidate dalla presente Convenzione nel rispetto delle norme unionali, nazionali e regionali applicabili per l'intero periodo di attuazione;
- b) assolvere i compiti indicati nella presente convenzione, ed in particolare nel comma 1, e nei documenti previsti dalla normativa unionale in materia di aiuti di Stato e di fondi SIE, fra cui la raccolta dei dati relativi all'attuazione degli interventi e necessari alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, alle verifiche, agli audit, nonché alla valutazione e alimentazione periodica del sistema informatizzato predisposto dalla Regione;
- c) tenere contabilità separate per assolvere ai compiti e alle funzioni derivanti dalla concessione delle reti infrastrutturali realizzate, sia di proprietà statale che regionale, per tutta la durata della concessione;
- d) utilizzare distinti conti correnti per la gestione dei canoni concessori di cui alla precedente lettera c);
- e) mantenere gli impegni contemplati dall'art. 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sulle infrastrutture finanziate.

4. Il Ministero, tramite il concessionario, garantisce l'aggiornamento del sistema informatico federato delle infrastrutture (SINFI) attraverso l'integrazione di tutte le informazioni relative al progetto necessarie alla georeferenziazione, giusto il disposto dell'art. 4 del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 33 che recepisce la direttiva 2014/61/UE.

Articolo 8 *Modifiche e durata*

1. La presente Convenzione produce i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata:
 - a) fino al 31.12.2020 per la realizzazione delle infrastrutture finanziate con i fondi del PSR, salvo eventuali deroghe dell'Unione europea;
 - b) fino al 31.12.2041 per la gestione della concessione della rete infrastrutturale regionale.

In ogni caso resterà in vigore fino all'adozione di tutti i provvedimenti di natura amministrativa e finanziaria che si rendono necessari per la completa attuazione degli interventi previsti dal Piano tecnico.

2. Le parti prevedono due momenti obbligatori di verifica della presente convenzione nell'ambito del Comitato di coordinamento e monitoraggio rispettivamente al 30 settembre 2018 ed al 30 settembre 2020 al fine di verificare le tempistiche relative agli interventi previsti dal Piano tecnico.

Articolo 9
Risorse non utilizzate

1. Il Ministero si impegna ad effettuare la restituzione delle eventuali risorse della misura 7.3 del PSR non utilizzate. La restituzione avverrà secondo le indicazioni fornite dalla Regione. Tuttavia, nell'ambito della gestione del progetto, le eventuali economie e ottimizzazioni saranno utilizzate, previo assenso regionale scritto, per la realizzazione di ulteriori interventi di infrastrutture che verranno proposti dal Comitato di coordinamento e monitoraggio di cui all'art. 7 dell'APQ.
2. Il Ministero si impegna, tramite il soggetto attuatore, a sottoporre il Concessionario alla verifica di cui all'art. 61 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
3. Eventuali modifiche al progetto dovranno essere proposte dal MISE e autorizzate dalla Regione tramite il sistema informativo di gestione del PSR della Regione Piemonte 2014-2020.

Articolo 10
Esonero da responsabilità

1. Ciascuna delle parti si obbliga a tenere indenne l'altra da tutte le conseguenze negative comunque derivanti da eventi ascrivibili alla propria responsabilità, per tutta la durata della presente convenzione.

Articolo 11
Referenti per l'esecuzione

1. Il referente per l'esecuzione della presente convenzione, in rappresentanza della Regione, è il Direttore della Direzione Agricoltura, o altro soggetto da lui delegato, che provvede all'esecuzione delle attività a carico della Regione definite negli articoli precedenti supportato dalla struttura tecnica interdirezionale di cui al punto 5 della DGR n. 21 – 3682 del 25/7/2016 richiamata in premessa.
2. Il referente dell'esecuzione della presente convenzione in rappresentanza del Ministero è il Direttore Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di radiodiffusione e postale o altro soggetto da lui delegato, che provvede all'esecuzione delle attività a carico del Ministero definite negli articoli precedenti.

Articolo 12
Modifiche e integrazioni

1. Eventuali modifiche e integrazioni alla presente Convenzione saranno formulate esclusivamente per iscritto e sottoscritte da entrambe le Parti per accettazione, con evidenza dell'aggiornamento apportato in correlazione al documento originario.

Articolo 13
Applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196

1. Salvo eventuali vincoli di segretezza sulle informazioni e sui dati forniti dalle parti nel corso dell'esecuzione della convenzione, specificatamente previsti per iscritto, le parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati nel rispetto di quanto previsto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni e integrazioni.
2. Ai sensi dello stesso decreto legislativo, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali, raccolti per la predisposizione della presente Convenzione, siano oggetto di trattamento finalizzato a tale scopo.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma,

Per il Ministero
dello Sviluppo Economico

Direttore Generale per i Servizi
di Comunicazione elettronica,
di radiodiffusione e postale

dott. Antonio Lirosi
(firma digitale)

Per la Regione Piemonte

Direttore regionale
Direzione Agricoltura

dott. Gaudenzio De Paoli
(firma digitale)